

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO – GIUNTA REGIONALE E IL MINISTERO DELLA CULTURA –  
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE (ICCU) PER LA  
CATALOGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MANOSCRITTO DEL VENETO**

TRA

La Regione del Veneto, con sede in Venezia – Dorsoduro, codice fiscale 8007580279, rappresentata dalla Dott.ssa Fausta Bressani, nata a Pieve di Soligo (TV) il 11/02/1961, nella persona del Direttore della Direzione Beni e Attività Culturali e Sport

E

Il Ministero della Cultura – Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane – Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma, codice fiscale 00608860581 rappresentata dal Dott. Giuliano Genetasio, nato a Catania (CT) il 14/10/1979, nella persona del Direttore;

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (nel prosieguo Codice), all’art. 17 prevede che il Ministero, con il concorso delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività, attraverso l’individuazione di metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali;
- l’art. 112 del Codice, inoltre, prevede che lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e luoghi della cultura;
- in data 26 giugno 2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Veneto – Giunta Regionale e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per Il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (ICCU) per la catalogazione e valorizzazione del patrimonio manoscritto del Veneto;
- 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione

La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport (di seguito denominata “Regione”) e il

Ministero della Cultura – Istituto Centrale per Il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane (di seguito denominato “ICCU”) per la catalogazione e valorizzazione del patrimonio manoscritto del Veneto;

## Art. 2 Finalità della convenzione

La presente convenzione prevede che Regione ed ICCU collaborino per:

- a) migliorare e promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio manoscritto italiano mediante scambi di dati e informazioni, progettualità condivise e utilizzo di idonee tecnologie;
- b) rendere visibili nel sito nazionale Manus Online (di seguito denominato “MOL”) i dati contenuti nel sito della Regione del Veneto Nuova Biblioteca Manoscritta (di seguito indicata come “NBM”);
- c) eventuali aggiornamenti e/o integrazioni degli standard catalografici esistenti sui manoscritti e i carteggi ai fini di un miglioramento qualitativo dei rilevamenti, una maggiore omogeneità descrittiva e un miglioramento dell’accesso online al patrimonio bibliografico italiano.

## Art. 3 Attività della Regione

In particolare, la Regione si rende disponibile a:

- mantenere e sviluppare, nei limiti delle risorse disponibili, il software e ad implementare i dati ospitati in NBM;
- fornire annualmente uno scarico/aggiornamento dei dati di NBM, secondo modalità tecniche concordate tra le parti;
- progettare iniziative comuni con l’ICCU per la valorizzazione dei dati comuni contenuti in NBM e MOL.

## Art. 4 Attività dell’ICCU

L’ICCU si rende disponibile a:

- pubblicare annualmente in MOL i dati catalografici di NBM trasmessi dalla Regione garantendone la conformità a quelli forniti;

- indicare nel sito MOL la provenienza dei dati catalografici derivati da NBM;
- prevedere la presenza di un rappresentante della regione in eventuali gruppi di studio sulla descrizione e fruizione online dei manoscritti.

#### Art. 5 Proprietà dei dati

La proprietà dei dati catalografici presenti in NBM è condivisa tra Regione e Biblioteche partecipanti. La Regione, quale proprietaria del software e del sito NBM, può utilizzare i dati prodotti dalle biblioteche in esso contenuti, previa informazione agli enti interessati, così come dà facoltà all'ICCU di procedere a sua volta alla pubblicazione in MOL dei dati trasmessi dalla Regione informandone quest'ultima.

#### Art. 6 Principio di reciprocità

La Regione e l'ICCU intendono collaborare alla catalogazione e valorizzazione dei manoscritti sulla base del principio della reciprocità. In base ad esso entrambi gli enti dovranno essere indicati nelle comuni attività attuate e nella relativa comunicazione.

Le parti, inoltre, si impegnano a condividere gli sviluppi strategici relativi ai rispettivi software, così da garantire lo scambio dei dati e a valutare la possibilità di una loro eventuale integrazione con altri sistemi bibliografici locali.

#### Art. 7 Programma annuale

La Regione e l'ICCU potranno concordare un programma annuale integrativo per eventuali iniziative ulteriori rispetto a quelle previste nella presente convenzione.

#### Art. 8 Oneri finanziari

La presente convenzione non ha oneri finanziari. Le parti definiranno con atti successivi, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità della spesa da sostenere in solido per l'import-export dei dati e per l'attuazione di eventuali ulteriori iniziative negli ambiti indicati dalla presente convenzione.

Potranno anche essere previste ulteriori forme non onerose di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

#### Art. 9 Durata

La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula e si intende rinnovata tacitamente per pari periodo, salvo la possibilità di recesso da entrambe le parti (con almeno 6 mesi di preavviso), da comunicarsi tramite PEC.

#### Art. 10 Risoluzione

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte – senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria – potrà di diritto risolvere o denunciare l'atto previa diffida ad adempiere.

#### Art. 11 Controversie

Per eventuali controversie inerenti il presente accordo si dà atto che il Foro competente è quello di Venezia.

#### Art. 12 Registrazione

Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 20025, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione Veneto  
Dott.ssa Fausta Bressani

Per l'ICCU  
Dott. Giuliano Genetasio

---

---